

**GARA A PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO
DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT)
PRESSO IL DEPOSITO DI CARPENEDOLO (BS)
(CIG 9790718416)**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni, noli e forniture occorrenti per i lavori di rimozione e smaltimento della copertura in cemento-amianto (eternit) presso il deposito di proprietà di Apam Spa, sito nel Comune di Carpenedolo (BS) in Via Pozzi n. 1.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 2 - CATEGORIE DEI LAVORI

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

| Lavorazione | Cat. | Importo (€) | Incidenza (%) | Prevalente o scorporabile | Subappalto |
|--|------|------------------|---------------|---------------------------|------------------------|
| Opere di bonifica amianto | OG12 | 31.319,55 | 100% | Prevalente | Si nei limiti di legge |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | | 13.339,77 | | | |
| TOTALE | | 44.659,32 | 100 % | | |

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appalto e il conseguente contratto devono rispettare tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore deve altresì rispettare tutte le norme vigenti ed in particolare regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, sulla circolazione stradale, sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), le disposizioni impartite dagli Enti terzi, le norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla Legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato speciale compresi gli allegati allo stesso;
- b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- e) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- f) il cronoprogramma esecutivo dei lavori;
- g) le polizze di garanzia a norma di legge;
- h) il computo metrico e il computo metrico estimativo, come previsto dall'art. 32, comma 14-bis, del D Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato **"a corpo"** e **"a misura"**.

La contabilizzazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA) e nell'enunciazione delle singole voci in elenco.

Non sono riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere se non saranno stati preventivamente autorizzati da Apam.

La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari offerti.

I prezzi offerti dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite e sono da considerarsi vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte varianti alle quali non possano essere applicati i prezzi unitari, le stesse possono essere preventivate "a corpo", mediante la formazione di nuovi prezzi.

ART. 8 - VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori effettivamente eseguiti.

L'importo complessivo delle varianti deve rientrare nei limiti previsti dalla normativa vigente, di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

La variante deve comprendere l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con l'adeguamento dei relativi piani operativi.

ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve comunicare il nominativo del proprio rappresentante, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, in possesso di delega che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione dei lavori. Tutte le notificazioni o comunicazioni derivanti dal contratto di appalto sono fatte dalla Stazione Appaltante al direttore di cantiere dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori.

ART. 10 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere, l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, attenersi al cronoprogramma esecutivo, di cui all'"Allegato 04 - CP - Cronoprogramma" al presente Capitolato.

ART. 11 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna del cantiere, risultante da apposito verbale.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico. Il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, Apam può revocare l'aggiudicazione e assegnare i lavori all'operatore economico classificatosi secondo in graduatoria.

ART. 12 - TERMINE DI ESECUZIONE

Le opere comprese nell'appalto, relativamente ai lavori di rimozione e smaltimento della copertura in cemento-amianto (eternit), dovranno essere ultimate entro giorni n. 48 (quarantotto) naturali e consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori secondo il cronoprogramma allegato al progetto definitivo/esecutivo, in un unico arco temporale, salvo eventuali sospensioni disposte dagli Enti preposti (ARPA, ATS, ecc.).

L'inosservanza del suddetto termine comporterà l'applicazione delle penali previste al successivo art. 31, salvo causa di forza maggiore per eventi atmosferici particolarmente avversi, previa comunicazione e condivisione con il Direttore Lavori.

I lavori avranno inizio non appena ne verrà data consegna con regolare verbale e poi proseguiranno senza interruzione. I giorni nei quali verranno redatti i verbali di inizio e ultimazione dei lavori saranno conteggiati fra quelli utili.

ART. 13 - PROROGHE

In caso di richiesta di proroga, l'Appaltatore dovrà indicare nella richiesta, oltre alle motivazioni specifiche, il tempo residuo contrattuale e l'importo residuo dei lavori da eseguire, valutati alla data della domanda. La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente e motivata in relazione alla specifica circostanza della tardività.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori.

ART. 14 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale.

ART. 15 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Se la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui al comma 1, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare alcun compenso. L'appaltatore può però richiedere che venga redatto apposito verbale relativo allo stato delle opere, al fine di essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è tenuto alla gratuita manutenzione fino al rilascio del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione

ART. 16 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori mediante PEC, restando escluso ogni altro mezzo.

Al termine dei lavori, entro 10 giorni, l'appaltatore redige il certificato di ultimazione, a seguito del quale Apam provvederà ad effettuare un accertamento della regolarità delle opere eseguite. In tale sede, sono rilevati eventuali vizi e difformità che l'appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato, fatto salvo il risarcimento del

danno.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento, con esito positivo, o dopo il termine assegnato per il ripristino di eventuali irregolarità.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione.

Il verbale di accertamento assume carattere definitivo trascorso un mese dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

ART. 17 - CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

ART. 18 - ACCESSO AGLI IMPIANTI DELLA STAZIONE APPALTANTE - NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE

I dipendenti dell'Appaltatore possono accedere in cantiere solo se muniti di documento di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'accesso è consentito esclusivamente per svolgere le attività di lavoro previste; non è consentito sostare in zone non interessate dal lavoro, né sostare all'interno dei locali o delle aree oltre l'orario di lavoro stabilito.

L'Appaltatore dovrà consegnare, prima dell'inizio dei lavori, alla Stazione Appaltante l'elenco dei dipendenti, con le seguenti informazioni: società d'appartenenza, numero di matricola, qualifica, numero di posizione assicurativa.

L'Appaltatore è tenuto a sottoporre al controllo della Stazione Appaltante i materiali che entrano o escono dalle sedi ed impianti sui propri mezzi di trasporto.

E' obbligo del personale addetto al io osservare scrupolosamente le norme vigenti negli immobili di Apam, mantenendo costantemente un contegno irreprensibile, improntato alla massima correttezza e cortesia verso il personale, i collaboratori di Apam e mantenendo atteggiamenti appropriati alla funzione svolta.

ART. 19 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsto dalle normative sulla sicurezza, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fedele esecuzione degli ordini, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere siano eseguite a perfetta regola d'arte. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non autorizzate per iscritto, ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, ponteggi e palizzate, recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti;
- la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante, la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni.

ART. 20 - DIFESA AMBIENTALE

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali di risulta delle lavorazioni solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

ART. 21 - GESTIONE DEI RIFIUTI

L'Appaltatore assume il ruolo di produttore e detentore dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori.

Si impegna pertanto ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti, siano essi urbani o speciali, pericolosi o non, e rimane unico responsabile della stessa gestione e dello smaltimento di tutti i materiali costituenti rifiuto, eventualmente prodotti, nel rispetto degli obblighi di legge ed indipendentemente dalla proprietà dei beni immobili in cui gli stessi vengono prodotti.

In particolare l'Appaltatore dovrà dare riscontro all'Ente appaltante circa:

- informazioni in merito all'autorizzazione dei trasportatori, quindi la targa dei mezzi e la relativa autorizzazione in relazione ai codici CER;
- le autorizzazioni dell'impianto di destinazione in relazione alla tipologia del rifiuto;
- garanzie circa la validità delle dette autorizzazioni;
- consegna di documentazione attestante l'avvenuto smaltimento.

ART. 22 - AMIANTO

L'appaltatore, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà predisporre e presentare all'ATS di competenza, per approvazione, il piano di lavoro che consideri le condizioni specifiche delle operazioni di bonifica così come specificato dalla normativa vigente, nonché la procedura da seguire per la rimozione di tutto l'amianto presente nel cantiere.

Le operazioni di bonifica dovranno essere precedute da un'adeguata informazione dei terzi interessati. A tale scopo, su richiesta del Committente e indipendentemente dalla campagna informativa eventualmente disposta dallo stesso, l'appaltatore è tenuto ad avvisare i terzi interessati dell'avvio delle operazioni di bonifica e delle precauzioni da tenersi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla rimozione completa, confezionamento, di tutti i materiali presenti in cantiere contenenti amianto e/o contaminati da amianto depositati a terra o in quota, parti di strutture o componenti edilizi non in amianto comunque non separabile da materiali di amianto depositati a terra o in quota (es: coperture in quota e/o a terra in frammenti, gronde, pluviali, materiali di rivestimento in amianto friabile sia a terra che in opera, terre contaminate da amianto, materiali non in amianto comunque non separabile da materiali di amianto depositati a terra o in quota) compreso il trasporto e il conferimento in impianti di stoccaggio autorizzati compresi i relativi oneri di conferimento, e tutte le opere provvisorie e di sicurezza necessarie a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e bonificato.

ART. 23 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE

Nella qualità di Datore di Lavoro, l'Impresa è tenuta ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l'esecuzione dei lavori, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni, e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni e di igiene del lavoro.

A tal fine l'appaltatore è, tra gli altri obblighi, tenuto a:

- impartire al sopra indicato personale ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti dallo svolgimento dei lavori;
- impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti assicurandone gli eventuali adeguamenti;
- vigilare affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite da APAM SpA, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s. m. ed i., su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui devono essere eseguiti i lavori, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte.

Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, l'appaltatore dovrà osservare le vigenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili al personale della cui opera si avvale, in materia fiscale, assicurativa, assistenziale, previdenziale, contro gli infortuni sul lavoro ed in materia di diritto di lavoro.

A tal fine, è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere Apam sollevata dalle azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa, da terzi danneggiati.

L'aggiudicatario dovrà pertanto dimostrare di possedere una polizza assicurativa RCT/O, a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che possa derivare ad Apam, ai suoi dipendenti o collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti utilizzati, con un massimale unico per evento dannoso o sinistro adeguato alla presente gara.

E' onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza, nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell'attività d'impresa.

ART. 24 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008.

L'appaltatore può presentare in fase di esecuzione dei lavori richieste motivate di modifica o integrazione del PSC, nei seguenti casi:

- per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie,

- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente carenti nel piano di sicurezza.

ART. 25 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, devono predisporre e consegnare un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle scelte autonome e responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV del predetto decreto.

Il POS deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

ART. 26 - SUBAPPALTO

L'Appaltatore è tenuto di norma ad eseguire in proprio tutti i lavori e le forniture oggetto di affidamento.

Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo ricorrano le ipotesi indicate all'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice.

Il subappalto dei lavori, ove consentito dalla Stazione appaltante, è ammesso per una quota non superiore a quella indicata all'art.105, comma 4 del Codice. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, con i limiti di cui al presente articolo.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dalla Stazione appaltante, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nei limiti di legge; l'omissione delle indicazioni preclude il rilascio dell'autorizzazione al subappalto;

b) l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

- del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate;
- di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto;
- della documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti speciali, prescritti dalla normativa vigente, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;
- di una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/ 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 80 del Codice;

c) non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, e s.m.i.;

d) di una dichiarazione con la quale attesta che il subappaltatore non ha partecipato alla procedura di gara.

ART. 27 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia, pari al 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in caso di possesso delle certificazioni indicate all'art. 93 comma 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e UNI EN ISO/ICE 17000, di cui il Fornitore dovrà allegare copia con autocertificazione di conformità all'originale.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 del Codice Civile;
- abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi/commissioni non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

ART. 28 - PREZZI CONTRATTUALI

I corrispettivi unitari offerti "a corpo", restano fissi ed invariabili senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcun adeguamento sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

I corrispettivi unitari offerti "a misura", inoltre, sono definiti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza e quindi sono invariabili per tutta la durata del contratto. L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere ulteriori sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

ART. 29 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

La Ditta Aggiudicataria emetterà una fattura elettronica al termine dei lavori, previa emissione di verbale di ultimazione dei lavori con esito positivo.

Le fatture, da inoltrare al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamspafepa@legalmail.it, dovrà essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72", fatte salve le eccezioni di legge (operazioni esenti, escluse e fuori campo / operazioni soggette a reverse charge / operazioni rientranti nei regimi speciali).

Il Fornitore dovrà inoltre trasmettere ad Apam una copia di cortesia in formato cartaceo (pdf).

I pagamenti delle competenze saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario a 60gg dal ricevimento della fattura, previo accertamento da parte di Apam della regolarità del pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul c/corrente dedicato intestato al Fornitore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Rimane in carico del Fornitore comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti certificati entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG 9790718416).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

ART. 31 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, Apam si riserva di applicare una penale pari a € 100 (euro cento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori di Apam per la consegna degli stessi,
- nella ripresa dei lavori a seguito di un verbale di sospensione,
- nel rispetto dei termini per il ripristino dei lavori non accettabili o danneggiati.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora la penale superi tale importo, Apam ha facoltà di recedere dal contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti a causa dei ritardi.

ART. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi di:

- a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Nei casi di risoluzione del contratto, verranno riconosciute all'appaltatore le prestazioni effettivamente eseguite fino alla data di comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento in contraddittorio dello stato di consistenza dei lavori.

In caso di scioglimento anticipato del contratto da parte dell'Appaltatore, fuori dai casi normativamente previsti, Apam si riserva di richiedere il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti e subendi.

ART. 33 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO – PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico dovrà dichiarare di:

- prendere atto e di accettare i contenuti del vigente aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione "Società Trasparente" di Apam Spa,
- obbligarsi a rispettare il Modello Organizzativo societario, ed in generale le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. ("D.Lgs. 231/2001"), di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso decreto, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti che siano astrattamente idonei a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D. Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto;
- promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili, e di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- prendere atto e accettare il contenuto del Patto di integrità, in allegato;
- prendere atto e accettare il contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, allegata al Disciplinare di gara. Il trattamento dei dati verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

Qualora l'operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui al precedente capoverso, la Stazione Appaltante avrà il diritto di revocare l'eventuale aggiudicazione e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 34 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso dell'Accordo Quadro o in relazione ai singoli Contratti Attuativi non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia connessa all'Accordo Quadro o ai singoli Contratti Attuativi è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 35 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla stipula dell'Accordo Quadro di cui al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

ART. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Apam Esercizio Spa e Apam Spa, entrambe con sede legale in Via Dei Toscani n. 3/c a Mantova, in qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR, rendono disponibile l'Informativa completa sul sito www.apam.it.

Allegato:

Progetto definitivo-esecutivo

| Rev. | Data | Ragione della emissione | Redatto | Controllato | Visto RUP |
|------|------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 00 | 27/04/2023 | Prima emissione | Ufficio Acquisti AL | Ing. Pellegrino Guerra | Rag. Daniele Trevenzoli |
| | | | | | |